



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

ORIGINALE

SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - RISORSE NATURALI - CACCIA E PESCA - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Registro Generale N. 462 del 28/02/2014

Registro di Servizio N. 41 del 28/02/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

Art. 12, comma 4, Legge Regionale 5/1/95 n. 7- ISTITUZIONE DI UN AREA DI PROTEZIONE SPECIALE: Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Colle di Guardia (Merli)" ricadente nei Comuni di Ripatransone-Acquaviva Picena. Superficie Totale (S. TOT.) ha 593 - Superficie Pianificazione Faunistica-Venatoria (S.P.F.V.) ha 553.

Premesso che:

- Ø con deliberazione Consiliare n. n. 7 del 20/06/2013 è stato approvato il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale (2012-2017) comprendente, tra l'altro, la Zona di Ripopolamento e Cattura di "Colle di Guardia (Merli)" ricadente nei Comuni di Ripatransone-Acquaviva Picena;
- Ø con propria determinazione n 1713/GEN del 5 luglio 2013 si è determinato il perimetro dell'area di che trattasi;

Considerato che ai sensi dell'art. 12 della L.R. 7/95 commi 2 e 3 si è provveduto:

- Ø a depositare l'atto di cui sopra presso la sede dei comuni territorialmente interessati;
- Ø a pubblicare in data 25 luglio 2013 stralcio dell'atto in oggetto sul B.U.R.;

Dato atto che entro i termini stabiliti dal comma 4 del citato articolo non sono pervenute opposizioni motivate da parte di conduttori o proprietari dei fondi interessati e quindi l'istituto di cui trattasi può essere formalmente istituito;

Atteso che con determinazione n. 18 del 9/01/2014 si è dato atto delle Aree di Protezione Speciale da istituirsi ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. 7/95, tra cui è ricompresa l'Area in oggetto;

DETERMINA

1. di istituire, per le motivazioni esposte in narrativa la seguente Area di Protezione Speciale: "Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Colle di Guardia (Merli)" ricadente nei Comuni di Ripatransone-Acquaviva Picena. Superficie Totale (S. TOT.) ha 593 – Superficie Pianificazione Faunistica-Venatoria (S.P.F.V.) ha 553, avente i seguenti confini riportati anche nella planimetria che allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrale e sostanziale: "*Partendo dalla fattoria Merli e percorrendo la S.C. "Magazzini" (verso est), si giunge dopo circa Km 1, alla intersezione con la S.C. Contrada S. Angelo, imboccando la stessa verso destra si procede in discesa in direzione SE per circa Km 1.7, fino alla intersezione con la S.P. n. 36 denominata "Lungalbula". Si svolta a destra e si procede per circa Km 4 fino a raggiungere la frazione S. Savino. Da qui si prosegue sulla S.P. n. 32, che conduce alla Valtésino,*

denominata “Dei Calanchi”, per mt. 700 circa fino a raggiungere, all'altezza di una edicola votiva, l'intersezione con la strada comunale “Magazzini” posta sulla destra. Da qui, imboccata quest'ultima la si percorre per circa Km 1. Giunti alla intersezione con una strada brecciata posta sulla sinistra, si percorre quest'ultima per circa mt. 100 fino alla intersezione con un'altra strada brecciata, posta sempre sulla sinistra, e dopo averla percorsa per circa Km 2.5 si arriva alla intersezione della parallela sud della S.P. Valtesino denominata Visciola. Procedendo su questa verso mare, dopo circa Km 1.4, si giunge al punto caratterizzato dalle coordinate GPS 33 T 0402806 – 4759288. Da qui si prosegue in aperta campagna perpendicolarmente in salita fino a raggiungere la colonia Verdecchia Marino. Da qui si prosegue per la S.C. Pere, fino al punto di partenza (fattoria Merli).”;

2. di dare atto che la ZRC in oggetto è istituita in base allo specifico “programma di gestione” (art. 9 comma 2 L.R. 7/95) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prevedere la restituzione alla libera caccia della eventuale parte di territorio che resta escluso dagli attuali confini, al fine di tutelare la fauna selvatica presente e per non vanificare gli sforzi organizzativi ed economici dei ripopolamenti, dopo la chiusura della caccia alla stanziale e precisamente **a partire dal 01 marzo 2014**;
4. di stabilire che l'Area di Protezione Speciale, come sopra istituita, è istituita per 5 anni a far data dal **01 marzo 2014** ai sensi dell'art. 9 comma 2 L.R. 7/95;

Il Dirigente
Avv. Anna Maria Lelii

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Si trasmette un originale del presente provvedimento alla Segreteria Generale per gli adempimenti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a), dello Statuto Provinciale.

Ascoli Piceno, li 28/02/2014

IL DIRIGENTE
LELII ANNA MARIA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.